



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Il Segretario di Stato

San Marino, 12 aprile 2006/1705 d.F.R.

Lettera Circolare

Prot. n. 1304

A TUTTI I CAPI FAMIGLIA

Oggetto: disposizioni per la redazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d'imposta 2005 e nuove disposizioni in vigore a partire dal periodo d'imposta 2006.

PERIODO D'IMPOSTA 2005:

Premi per assicurazioni sulla vita e per assicurazioni contro gli infortuni *(Art. 6 della Legge 13/10/1984 n. 91, lettera d)*

I premi relativi alle assicurazioni sulla vita sono deducibili se inerenti a polizze di durata superiore a cinque anni.

Relativamente alle assicurazioni contro gli infortuni, in considerazione dell'accertata diffusione sul mercato di polizze della durata normalmente pari o inferiore all'anno, il requisito della durata minima della polizza non si applica ai fini della deducibilità.

Tale passività è deducibile fino all'ammontare complessivo di 2.000,00 euro (come previsto dall'art. 85 della Legge 18 dicembre 2003 n.165).

Previdenza integrativa

(Art. 6 della Legge 13/10/1984 n. 91, lettera n)

Sono deducibili, fino all'ammontare complessivo di 2.500,00 euro, i contributi previdenziali volontari corrisposti all'Istituto Sicurezza Sociale ed agli enti previdenziali nonché le somme corrisposte ad enti o società ai fini della previdenza integrativa in base a rapporti contrattuali di durata non inferiore a cinque anni.

Spese mediche

(Art. 6 della Legge 13/10/1984 n. 91, lettera o)

Sono deducibili, in misura complessivamente non superiore a 1.500,00 euro, le spese per "cure mediche" sostenute nel territorio.

L'Ufficio Tributario con lettera circolare del 13/06/2005 Prot. n. 6127, ha fornito le indicazioni necessarie al fine di valutare la deducibilità di tali spese.

Nel rinviare a tale circolare per la verifica della deducibilità, si rammenta che per essere deducibili le spese devono essere sostenute in territorio e non devono riferirsi a prestazioni effettuabili presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale o a cure estetiche; devono inoltre essere inerenti ad una delle specialità riconosciute dall'Authority Sanitaria con Protocollo n.110/2005 del 9 maggio 2005 (medicina convenzionale, agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, medicina omeopatica, omotossicologia, medicina tradizionale cinese, osteopatia, chiropratica).

Si segnala infine che le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, per essere deducibili, devono essere rese da soggetti abilitati, registrati presso l'Authority Sanitaria. Si consiglia a questo riguardo di consultare l'apposito elenco pubblicato nella Sezione dell'Authority sul sito www.salute.sm

Redditi da fabbricati e da terreni – dimora abituale

(Art. 10 della Legge 13/10/1984 n. 91, lettera n)

I redditi da fabbricati sono esenti, fino alla somma di 1.115,40 euro, solo se riferiti all'immobile ove si trova la dimora abituale ed alle pertinenze ad essa connesse.

Per "dimora abituale" si intende il luogo in cui la persona ha fissato la propria residenza; per essere esente, nel limite sopra indicato, occorre quindi che il reddito derivi dall'immobile, o dalla porzione di immobile, in cui la persona ha la residenza, quale risulta dai registri dello Stato Civile. Va da sé che sarà cura del contribuente attivarsi e comunicare per tempo, ai sensi di legge, eventuali cambiamenti di residenza.

Allo stesso criterio si fa riferimento per la rivalutazione dei redditi catastali, ridotta di un quarto ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 165/2003, per gli immobili in cui il contribuente ha l'effettiva dimora.

Per "pertinenze connesse" si intendono invece i locali e/o superfici accessori alla dimora abituale (es. locali caldaia, tettoie, androni comuni, giardini, orti, ecc.), quando hanno un reddito catastale proprio.

Per quanto riguarda i redditi derivanti da locali impiegati dal contribuente ad uso garage o cantina, questi sono ammessi tra i redditi esenti se relativi ad immobili o porzioni di immobili aventi una superficie confacente ad un normale uso a tale scopo, con onere del contribuente di provare o dichiarare all'Ufficio Tributario l'uso effettivo dello stesso.

Si segnala infine che i redditi di terreni, qualora gli stessi non siano identificabili come "pertinenze connesse", non rientrano tra i redditi esenti, in quanto ad essi non è applicabile la nozione di dimora abituale.

Si rammenta infine che il pagamento dell'imposta non è dovuto quando l'imposta netta non supera, ai sensi dell'art. 2 della Legge 30 aprile 2004 n.55, la somma di 10,00 euro.

Spese per il diritto allo studio

(Art. 6 della Legge 13/10/1984 n. 91, comma 1, lettera f)

Ad integrazione di quanto contenuto nella lettera circolare Prot. n. 3635 del 26 ottobre 2004, il limite massimo di 2.000,00 euro per la deducibilità delle spese di locazione e delle rette scolastiche o di convitto, sostenute per la frequenza dei corsi di cui all'art. 2 della Legge 21 gennaio 2004 n. 5 (Legge sul diritto allo studio), è da intendersi per ogni studente appartenente al nucleo familiare del dichiarante.

Tassazione del Nucleo Familiare

(Art. 5 della Legge 13/10/1984 n. 91 – “ Splitting ”)

L'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2004 n.172 ha introdotto una modifica in merito alla possibilità di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 5 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 – “ Splitting ”:

- qualora il reddito al netto di deduzioni per oneri e passività dei due coniugi non separati sia inferiore o uguale a € 60.000,00 resta valida la facoltà di esercitare l'opzione (splitting) secondo le modalità precedentemente in vigore;
- qualora il reddito al netto di deduzioni per oneri e passività dei due coniugi non separati sia superiore a € 60.000,00 resta ferma la facoltà di applicare il regime dello “splitting” fino a tale tetto, mentre la parte eccedente la soglia dei 60.000,00 euro deve essere assoggettata all'aliquota progressiva d'imposta per lo scaglione marginale di riferimento del reddito complessivo al netto degli abbattimenti.

PERIODO D'IMPOSTA 2006 - NUOVE DISPOSIZIONI:

Ad ogni buon fine si riportano di seguito alcune novità introdotte dalla Legge 13 dicembre 2005 n.179 che avranno effetto solamente a partire dal periodo d'imposta 2006.

Previdenza integrativa

L'art. 47 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 ha fissato, a decorrere dal periodo d'imposta 2006 ed in attesa di una normativa speciale sulla previdenza integrativa, ulteriori requisiti rispetto a quelli definiti in precedenza, ai fini della deducibilità delle somme corrisposte ad Enti o società a tale fine.

In particolare, affinché le somme versate siano deducibili, occorre che:

- 1) le somme siano corrisposte a soggetti bancari ed assicurativi autorizzati e vigilati ai sensi di legge;
- 2) le somme siano corrisposte sulla base di un rapporto contrattuale soggetto ad autorizzazione dell'organo di vigilanza;
- 3) il rapporto contrattuale abbia una durata non inferiore a cinque anni;
- 4) il rapporto contrattuale preveda l'erogazione della prestazione integrativa al compimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa sulla previdenza obbligatoria in vigore;
- 5) il rapporto contrattuale preveda, quale modalità di erogazione della previdenza integrativa, la rendita vitalizia o il riscatto del capitale versato.

In assenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati, a decorrere dal periodo d'imposta 2006, la somme versate non saranno deducibili fiscalmente.


Redditi da Fabbricati e da Terreni – Dimora Abituale

A partire dal periodo d'imposta 2006, i redditi da fabbricati sono esenti fino a 1.300,00 euro solo se riferiti all'immobile ove si trova la dimora abituale ed alle pertinenze ad essa connesse.

Nell'occasione si inviano i migliori saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO

(Pier Marino Mularoni)



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. Mularoni', written over the seal and extending to the right.